REGOLAMENTO (CEE) N. 3904/88 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1988

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (²), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle disposizioni che completano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 2205 della nomenclatura combinata occorre prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4090/87 (*); che inoltre l'esperienza acquisita dimostra che tale proroga non rischia di creare alcun inconveniente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS

⁽¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (²) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5. (²) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 26.